

FAQ

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per lo svolgimento dell'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 – CIG 8207716582 CUP B86B20000080005.

1) DOMANDA

Con riferimento a quanto riportato alla lettera f) punto 7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale del disciplinare di gara, si chiede di confermare che in luogo dei due servizi di punta richiesti per ciascuna delle categorie e ID della tabella n.3 a pag.8, l'Operatore economico possa presentare un solo servizio di importo lavori superiore a quello richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella n.3.

RISPOSTA:

No, non è possibile. Come precisato al punto 7.3, lettera f) del disciplinare di gara l'operatore economico **deve aver eseguito**, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento.

2) DOMANDA

Con riferimento a quanto riportato al punto 1.1 Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi della tabella del paragrafo 18.1 Criteri Di Valutazione Dell'offerta Tecnica, si chiede di confermare che siano considerate prestazioni svolte per committenze pubbliche anche le attività di csp e cse per le quali si sia ricevuto l'incarico da una società privata che abbia avuto a sua volta incarico diretto dal Committente Pubblico.

RISPOSTA

Sì, si conferma purchè siano interventi su edifici sottoposti a tutela, come precisato al punto 1.1 Grado di pertinenza della tabella del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara.

3) DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in merito alla domanda di partecipazione che deve essere redatta in bollo e firmata digitalmente. Il bollo deve essere un bollo digitale? Attraverso quale prestatore di servizio può essere acquistato? È possibile applicare in alternativa una marca da bollo cartacea, passare allo scanner la domanda e poi firmarla digitalmente?

RISPOSTA

È possibile applicare la marca da bollo cartacea sulla domanda di partecipazione, scansare la stessa e caricarla a sistema debitamente sottoscritta digitalmente.

4) DOMANDA

In relazione a quanto richiesto al punto 7.3 del Disciplinare di gara in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale, viene richiesto un elenco di servizi di "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione". Tale circostanza contrasta con quanto previsto dalla linea guida ANAC in materia di affidamento dei servizi di ingegneria dove si ribadisce, in relazione al possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale l'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice. Si chiede, di conseguenza, se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, siano idonei, in conformità alle disposizioni normative sopra menzionate, gli avvenuti espletamenti di servizi di ingegneria e architettura come individuati e descritti dal legislatore.

RISPOSTA

Considerando la specificità del servizio che sarà oggetto del futuro incarico che coinvolge problematiche legate direttamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si conferma che, per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare, l'elenco dei servizi richiesti è relativo alle prestazioni di "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione".

5) DOMANDA

Chiedo cortesemente il seguente chiarimento: in caso di partecipazione alla procedura in R.T.P. (composto da tutti professionisti abilitati al coordinamento della sicurezza), nello svolgimento di tutti gli incarichi, sarà sempre il Mandatario (che porta la maggioranza dei requisiti) a ricoprire il ruolo di C.S.P. e C.S.E. e se questo va indicato già in questa fase di presentazione dell'offerta (indicando il mandatario come C.S.P. e C.S.E. ed i mandanti come supporto al C.S.P. e C.S.E.), oppure, se per ogni singolo incarico, di volta in volta, anche i Mandanti possono ricoprire il ruolo di C.S.P. e C.S.E., quindi indicare per ogni professionista, in fase di presentazione dell'offerta, sia il ruolo di C.S.P., che quello di C.S.E.

RISPOSTA

Si evidenzia che la misura maggioritaria è in capo al mandatario in fase di partecipazione.

All'uopo si precisa che il **punto 7.1 lett. c)** del disciplinare di gara, prescrive che occorre indicare ***“Per i professionisti che espletano l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione oggetto dell'Accordo quadro***

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Accordo del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e I requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 4, il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.”

Inoltre, al **punto 7.4** del disciplinare di gara - **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE** è precisato che ***“I requisiti di cui al punto 7.1 lett.***

c) relativi all'iscrizione agli appositi albi professionali e all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, sono posseduti dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo”.

Pertanto, l'incarico in argomento potrà essere svolto anche da uno dei mandanti, purchè trattasi di professionisti indicati all'atto della partecipazione ed in possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis.

6) DOMANDA

Con la presente si formula il quesito per i servizi di punta. Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale, previsto nel vostro disciplinare al paragrafo 7.3.f a pagina 8, relativo ai servizi di punta di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione espletati negli ultimi 10 anni, l'importo "complessivo" dei due lavori deve essere pari o superiore a gli importi minimi riportati per ciascuna categoria nella tabella 3 pagina 8 del vostro disciplinare. Si chiede la conferma che la "somma" degli importi dei lavori dei due servizi di punta, per ciascuna categoria, posseduto sia pari o superiore a quelli della tabella 3 sopra richiamata (cioè non ciascun servizio deve superare gli importi minimi ma l'importo totale dei due servizi deve superare gli importi minimi).

Si evidenzia che quanto richiesto dallo scrivente è espressamente previsto dalle nuove linee guida dall'ANAC, approvate con delibera n.417 del 15/05/2019, che prevedono per le gare ai servizi di ingegneria d'importo superiore a 100.000,00 euro al paragrafo 2.2.2.1.c l'avvenuto svolgimento di due servizi..... per un importo "totale" non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori.....

RISPOSTA

Sì, si conferma. All'uopo si evidenzia, altresì, quanto prescritto nel prosieguo del medesimo paragrafo 7.3 lett. f) del disciplinare di gara: ***“Per la categoria “Impianti IA.01” (III a) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria IA.02 (III b), fermo restando che non è possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal presente punto 7.3. lett. f).***

Per la categoria “Impianti IA.03” (III c) ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria IA.04 (III c), fermo restando che non è possibile utilizzare i medesimi due servizi a copertura di più classi e categorie prescritte dal presente punto 7.3. lett. f).